DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

relativa a talune procedure a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/171, 856, 172, 117, 28.173 Campari

(I testi in lingua danese, francese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(78/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli da 4 a 8,

viste le domande di attestazione negativa e le notificazioni, presentate il 20 e il 27 ottobre 1962, dei contratti di licenza di marchio che la società Davide Campari-Milano SpA, con sede a Milano, Italia, in appresso denominata Campari-Milano, ha stipulato il 19 settembre 1957 con la società Ognibeni & Co., di Amsterdam, Paesi Bassi, il 1° gennaio 1960 con l'impresa Hans Prang, di Amburgo, Repubblica federale di Germania, l'8 gennaio 1962 con la società Soval — oggi Campari-France S.A. —, di Nanterre, Francia, e l'11 ottobre 1962 con la società Sovinac S.A., di Bruxelles, Belgio,

vista la notificazione presentata il 27 giugno 1973 del contratto di licenza di marchio che Campari-Milano ha stipulato il 14 aprile 1966 con la società Johs. M. Klein & Co. di Copenaghen, Danimarca,

viste le modifiche che le parti hanno apportato ai contratti nel corso della procedura per rendere quest'ultimi conformi alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale delle notificazioni effettuata, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 198 del 19 agosto 1977,

visto il parere emesso il 25 novembre 1977 dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. I fatti

considerando che i fatti essenziali sono i seguenti :

Campari-Milano è titolare dei marchi internazionali Bitter Campari e Cordial Campari, che servono a contraddistinguere aperitivi fabbricati sulla base di alcuni concentrati segreti (miscele speciali di erbe triturate).

Al fine di promuovere lo sfruttamento dei propri marchi all'estero, Campari-Milano ha istituito, in particolare in tutti i paesi della CEE tranne il Regno Unito e l'Irlanda, una rete di licenziatari incaricati della fabbricazione e della vendita dei propri prodotti. Per questi due ultimi paesi Campari-Milano ha concesso alla società F.S. Matta Ltd il diritto esclusivo di importazione e di distribuzione dei suoi aperitivi a norma di un accordo che nella sua attuale versione beneficia dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 67/67/CEE della Commissione del 22 marzo 1967 (2).

A. L'attività delle parti in causa all'interno del mercato comune è disciplinata dai suddetti contratti di licenza che sono stati notificati alla Commissione e che, nella loro versione entrata in vigore il 1° novembre 1977, prevedono in particolare quanto segue :

1. Campari-Milano concede alle seguenti società una licenza esclusiva di sfruttamento dei suoi marchi ai fini della fabbricazione dei suoi aperitivi, secondo i suoi procedimenti segreti e sulla base dei suoi concentrati, e della loro vendita nei territori indicati in appresso :

— Ognibeni & Co. : Paesi Bassi,

— Hans Prang : Repubblica federale di Germania,

— Campari France S.A. : Francia, Principato di Monaco e alcuni territori d'Oltremare,

— Sovinac S.A. : Belgio e Granducato del Lussemburgo,

— Johs. M. Klein & Co. : Danimarca

Campari-Milano si impegna ad astenersi dalla fabbricazione dei suoi aperitivi in questi territori durante il periodo di validità dei contratti.

2. I licenziatari si impegnano a non trattare, durante il periodo di validità degli accordi, altri prodotti concor-

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

renti, in particolare determinate bevande denominate Bitter oppure bevande gassose analoghe al Campari Soda.

3. I licenziatari e Campari-Milano si impegnano a non svolgere alcuna politica attiva di vendita, a non creare succursali e a non fare alcuna pubblicità, i primi al di fuori dei territori loro concessi, Campari-Milano all'interno di detti territori.

Tuttavia i licenziatari e Campari-Milano faranno tutto il possibile per dare un seguito favorevole alle richieste spontanee di forniture all'esportazione riguardanti prodotti Campari da essi fabbricati secondo le caratteristiche (gradazione alcolica, etichettatura, contenuto, ecc. . . .) specifiche del prodotto nei territori sotto licenza per i licenziatari o nel territorio italiano per Campari-Milano. Tali forniture saranno effettuate a prezzi ed a condizioni corrispondenti a quelli praticati dal licenziatario esportatore sul proprio territorio esclusivo e da Campari-Milano sul mercato italiano ; in quest'ultimo caso i prezzi sono maggiorati delle spese supplementari di pagamento di canoni e di pubblicità sostenute dai licenziatari.

Qualora tali richieste spontanee riguardino Bitter da fabbricare secondo le caratteristiche specifiche del mercato di destinazione, le parti restano libere di accettarle o di respingerle. Deve comunque essere salvaguardata in primo luogo la copertura del fabbisogno dei territori esclusivi o del mercato italiano e i licenziatari devono innanzitutto chiedere a Campari-Milano le formule indispensabili per tali fabbricazioni. Campari-Milano si riserva il diritto di eseguire gli ordinativi che le pervengono direttamente da appartenenti al corpo diplomatico e alle forze armate straniere.

I licenziatari e Campari-Milano si impegnano a fare il possibile per aiutare i propri acquirenti che intendano esportare i prodotti all'interno della CEE ad ottenere il rimborso dell'imposta percepita sull'alcole entro i limiti consentiti dal regime fiscale nazionale.

Infine, i licenziatari si impegnano a non esportare, né direttamente né indirettamente, prodotti Campari al di fuori della CEE (nonché, per quanto riguarda Campari-France, al di fuori dei paesi terzi che appartengono al territorio sotto licenza).

4. Tutti i contratti contengono l'obbligo, per i licenziatari di fornire il prodotto originale italiano, anziché quello di propria fabbricazione, per le forniture destinate al corpo diplomatico, ai fornitori di navi, alle forze armate straniere e, in generale, a tutti gli organismi che godono della franchigia fiscale.

5. La fabbricazione dei prodotti Campari da parte dei licenziatari francese, belga, danese e olandese avviene nei loro rispettivi stabilimenti di Nanterre, Bruxelles, Copenaghen e Amsterdam.

Ogni cambiamento del luogo di fabbricazione deve essere comunicato a Campari-Milano, che potrà opporvisi se il nuovo stabilimento non è in grado di garantire la qualità dei prodotti.

6. I licenziatari sono tenuti a seguire fedelmente le istruzioni del concedente per quanto riguarda la fabbricazione dei prodotti, ad assicurare che la qualità delle materie prime utilizzate risponda alle prescrizioni imposte dal concedente, ad acquistare dal concedente determinate materie prime, cioè le miscele d'erbe e i coloranti la cui composizione è segreta, a sottoporre alla sua approvazione un campione di ogni fabbricazione, indicandovi la data di filtraggio e il numero delle casse di erbe impiegate, e a non divulgare i procedimenti di fabbricazione.

7. I licenziatari si impegnano a promuovere al massimo la vendita dei prodotti e, in particolare, a fare una campagna pubblicitaria adeguata in cui ciascuno di essi dovrà investire uno stesso importo prefissato per bottiglia-litro di Bitter venduta.

8. I licenziatari sono tenuti a segnalare a Campari-Milano tutte le frodi o contraffazioni di cui vengano a conoscenza ; Campari-Milano potrà dare mandato ai licenziatari di agire contro i contraffattori, conferendo loro a tal fine i necessari poteri.

9. In nessun caso i diritti concessi possono essere ceduti a terzi.

10. Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione dei contratti dovrà essere risolta da tre arbitri che decideranno in qualità di amichevoli compositori. L'arbitrato avrà luogo normalmente a Milano ; tuttavia uno dei contratti prevede che l'arbitrato potrà aver luogo al di fuori della Comunità, e cioè in Svizzera.

11. Mentre il contratto stipulato con il licenziatario francese impone a quest'ultimo, a titolo di compenso per l'uso del marchio, il pagamento di diritti fissi per ogni bottiglia-litro venduta, i contratti conclusi con gli altri licenziatari stabiliscono che i diritti sono compresi nel prezzo di acquisto delle materie prime fornite da Campari-Milano.

12. I contratti sono rinnovabili automaticamente di anno in anno, oppure ogni due anni, salvo disdetta mediante preavviso di una delle parti.

B. Nella loro versione notificata gli accordi contenevano l'obbligo per i licenziatari di limitare rigorosamente la fabbricazione dei prodotti ad alcuni stabili-

menti e l'obbligo di approvvigionarsi di materie prime non segrete esclusivamente presso il concedente. Tali accordi contenevano inoltre l'obbligo per i licenziatari di non esportare verso altri paesi della CEE e per Campari-Milano verso i territori concessi ai licenziatari. Tuttavia, dopo che la Commissione ha fatto sapere alle parti, nella sua comunicazione degli addebiti del 27 luglio 1976, di considerare tali obblighi incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, queste hanno modificato detti accordi in modo da farli beneficiare dell'esenzione prevista dal paragrafo 3 del suddetto articolo. In particolare, le parti hanno sostituito al divieto di esportare nella CEE l'impegno di fare tutto il possibile per dare un seguito favorevole alle richieste spontanee di forniture all'interno della CEE, conformemente agli oneri che la Commissione aveva previsto nella sua comunicazione degli addebiti.

C. Gli altri elementi di valutazione raccolti nel corso dell'istruzione della pratica sono i seguenti :

1. I rapporti di esclusiva instaurati da Campari-Milano risalgono al periodo d'anteguerra per gli accordi conclusi con Campari-France S.A., Sovinac S.A. e Ognibeni S.A. e al periodo 1949—1953 per gli accordi stipulati con Hans Prang e Joh. M. Klein & Co. Non esiste alcun legame finanziario fra le parti contraenti.

Il Bitter Campari è l'unico dei prodotti Campari fabbricato attualmente dai licenziatari ; il volume annuo di produzione del Bitter si aggira attualmente, secondo i vari licenziatari, tra 1 e 3 milioni di bottiglie. Grazie alla costruzione di nuovi stabilimenti e agli ampliamenti di quelli già realizzati o in corso di realizzazione, negli ultimi anni tutti i licenziatari hanno potuto aumentare considerevolmente le proprie capacità produttive. La vendita del Bitter Campari rappresenta attualmente il totale delle attività del licenziatario francese, che ancora di recente ha importato regolarmente vini e vermouth, nonché la maggior parte delle attività dei licenziatari olandese, tedesco e belga ; questi ultimi, unitamente al licenziatario danese, distribuiscono una vasta gamma di bevande (soprattutto bevande alcoliche, liquore di ginepro e vini) che essi stessi fabbricano o importano, in generale dalla Francia e dall'Italia. Alcuni licenziatari importano direttamente quantitativi di scarsa entità di Campari Soda e di Cordial Campari.

2. Oltre alle miscele segrete di erbe, all'essenza di chinotto e all'albumina, i licenziatari impiegano, nella fabbricazione del Bitter Campari, zucchero, alcole e acqua distillata che acquistano sul posto. Il dosaggio di ciascun componente del Bitter varia secondo la gradazione alcolica che si vuole dare al prodotto ; la gradazione alcolica è attualmente di 20° per il Bitter fabbricato dal licenziatario belga, rispettivamente per la vendita in Belgio e nel Lussemburgo, di 25° per il Bitter fabbricato dai licenziatari olandese e danese, nonché da Campari-Milano per le vendite sui mercati italiano e inglese e di 30° per il Bitter venduto in Germania.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, affinché una fabbricazione secondo l'una o l'altra delle gradazioni alcoliche sia redditizia occorre almeno riempire una vasca dalla capacità di 28 000 litri. Oltre alla gradazione, varia da uno Stato membro all'altro anche la capacità delle bottiglie di Bitter utilizzate ; essa è di un litro in Italia e in Francia, di 98 cl nel Lussemburgo, di 70 cl in Germania, di 72 cl in Danimarca e di 75 cl nei Paesi Bassi, nel Belgio e nel Regno Unito. Vengono inoltre utilizzate bottiglie di dimensioni ridotte, di piccolissimo formato. Infine le bottiglie utilizzate da Campari-Milano per le vendite alle ambasciate e ai fornitori in franchigia hanno tutte una capacità di 92 cl e una gradazione di 28,5°.

3. Finora l'attività dei licenziatari è stata limitata ai territori loro rispettivamente concessi. In questi territori e in Italia le vendite destinate al consumo ordinario, ossia quelle del Bitter soggetto al regime fiscale applicabile sull'alcole, sono effettuate direttamente dai licenziatari e da Campari-Milano oppure tramite distributori indipendenti che sono soggetti unicamente all'osservanza delle condizioni generali di vendita dei fabbricanti. Attualmente tali condizioni non contengono il divieto per gli acquirenti di esportare la merce loro fornita. Nel Lussemburgo le vendite sono assicurate da un importatore esclusivo. In precedenza tutti i licenziatari erano soggetti all'obbligo di vendere determinati quantitativi minimi di prodotti all'anno ; tale obbligo è cessato nel corso del 1977.

Campari-Milano non interviene nella fissazione dei prezzi di vendita praticati dai licenziatari. I prezzi di vendita praticati dai licenziatari ai rivenditori sul mercato interno o all'esportazione sono determinati essenzialmente dagli stessi elementi di costo, in particolare da quelli delle materie prime, e non presentano differenze sostanziali fra di loro. Attualmente i licenziatari non fissano più i prezzi di vendita al consumatore finale, i quali si situano in genere allo stesso livello in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi e ad un livello più elevato in Germania e in Danimarca, a causa soprattutto del maggior onere fiscale in questi paesi, mentre in Lussemburgo tali prezzi si situano ad un livello meno elevato a causa del minore onere fiscale. Nel corso degli ultimi anni, questi prezzi sono rimasti praticamente stazionari nonostante il forte aumento dei salari e del costo delle materie prime. Negli ultimi anni le vendite del Bitter sono regolarmente aumentate all'interno della CEE in

conseguenza, da un lato, della creazione di una rete capillare di distribuzione che ha visto aumentare considerevolmente il numero dei dettaglianti e, dall'altro, di un'azione di stimolo della domanda presso i grandi clienti ed i supermercati ; fra il 1970 e il 1977 tali vendite sono raddoppiate se non addirittura triplicate nel Benelux e in Germania. Il costo medio della campagna pubblicitaria che i licenziatari devono sostenere ogni anno è identico per ciascuno di essi ; invece le spese di pubblicità di Campari-Milano sono pari alla metà delle spese sostenute a tal fine dai licenziatari.

Le vendite dei prodotti ai fini del consumo in franchigia fiscale, ossia le vendite al corpo diplomatico, alle forze armate straniere o ad organismi analoghi che godono della extraterritorialità, nonché alle navi ed agli aeromobili diretti all'estero o ai centri di vendita dei porti e degli aeroporti in regime doganale sono effettuate di solito tramite fornitori in franchigia. I contratti stipulati da quest'ultimi con i licenziatari o con Campari-Milano non sono stati notificati alla Commissione e non fanno oggetto della presente procedura. Le vendite dei prodotti ai fini del consumo in franchigia fiscale rappresentano per la maggior parte dei licenziatari solo una piccola parte delle loro vendite complessive.

Negli ultimi anni un certo quantitativo di Bitter Campari è stato importato e venduto in Belgio e nei Paesi Bassi da importatori paralleli, previo pagamento delle imposte richieste in questi paesi. Questi importatori sono stati approvvigionati sia da fornitori in franchigia sia da grossisti che beneficiano del regime di vendita comportante la sospensione delle imposte di consumo.

4. All'interno del mercato comune il Bitter Campari è soggetto al regime fiscale applicabile all'alcole, nonché a regolamentazioni pubbliche riguardanti le indicazioni da apporre sulle bottiglie e la protezione della sanità pubblica.

a) In ciascuno Stato membro il Bitter Campari è soggetto al pagamento di diritti e imposte, calcolati sui quantitativi espressi in alcole puro di prodotto imponibile e gravanti, perciò, in misura maggiore sui prodotti di più elevata gradazione alcolica. I diritti e le imposte riscossi all'importazione sono in genere uguali a quelli applicati nel regime interno e il loro ammontare varia da poco meno della metà a due terzi del prezzo franco fabbrica. Data l'elevata incidenza di questi oneri fiscali, è escluso che un Bitter fabbricato in uno degli Stati membri possa essere esportato in maniera redditizia in un altro Stato membro se non beneficia, nel primo Stato, dell'esenzione o del rimborso dei diritti normalmente esigibili.

   In base alle norme nazionali, l'alcole impiegato nella fabbricazione del Bitter può essere esentato dal pagamento dei diritti a condizione che all'atto dell'acquisto il fabbricante dichiari che si tratta di un prodotto destinato all'esportazione. Sono assimilate alle esportazioni propriamente dette le vendite di prodotti destinati al consumo in franchigia da diritti e imposte.

   Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, ad eccezione della Francia e del Regno Unito, dove vige un regime di sospensione delle imposte di consumo, in tutti i paesi della CEE il Bitter non dichiarato quale prodotto destinato all'esportazione è soggetto al pagamento di tutti i diritti all'uscita dall'impresa di produzione oppure quando sono utilizzati contrassegni fiscali. I diritti già pagati non danno generalmente luogo a rimborso in caso di successiva esportazione, tranne che in Italia e in Francia ; in questo ultimo paese, tuttavia, le imposte di fabbricazione già pagate possono essere rimborsate solo tramite il fabbricante al quale la direzione generale delle imposte rimborsa l'imposta corrispondente alle attestazioni fornite dal rivenditore-esportatore.

   È da notare che, al fine di eliminare questi ostacoli alla circolazione libera e senza distorsioni di concorrenza dei prodotti alcolici tra gli Stati membri, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sull'alcole e, tra l'altro, delle condizioni di detenzione dei prodotti alcolici da parte dei commercianti [1]. Ai termini di questa proposta di direttiva, i commercianti potrebbero, a determinate condizioni, detenere dei prodotti alcolici beneficiando della sospensione dell'accisa e praticare delle esportazioni parallele.

b) Le normative nazionali in materia di sanità pubblica o di circolazione delle bevande soggette ai diritti ed alle imposte sull'alcole prescrivono l'apposizione di varie indicazioni sulle bottiglie messe in vendita. Si tratta in generale, oltre all'indicazione del prodotto, del nome e dell'indirizzo del fabbricante o dell'importatore e della gradazione alcolica (in alcuni Stati membri sono inoltre richieste la menzione di « alcolico » e l'indicazione del contenuto, dei componenti e degli additivi).

c) Le legislazioni di taluni Stati membri impongono per bevande quali il Bitter una gradazione alcolica non inferiore ad un certo livello minimo (in particolare, 17° in Francia, 20° in Danimarca e 30° in Germania).

   Poiché la gradazione alcolica del Bitter Campari richiesta dalla normativa vigente in Germania non è raggiunta dal Bitter prodotto negli altri Stati membri, tali disposizioni hanno in particolare l'effetto di

---

[1] GU n. C 43 del 29. 4. 1972, pag. 25.

vietare le importazioni di Bitter in Germania, tranne nel caso di una produzione di Bitter appositamente destinata al mercato tedesco. Va tuttavia osservato che, a seguito di denunce presentate alla Commissione da alcuni importatori, e tenuto conto del parere motivato che la Commissione ha successivamente emesso in applicazione dell'articolo 169 del trattato CEE nei confronti della Repubblica federale di Germania, in questo paese sono state soppresse le disposizioni in oggetto relative a taluni prodotti alcolici importati in Germania, diversi dal Bitter Campari e la cui gradazione alcolica è inferiore a 30°.

d) Altre disposizioni nazionali disciplinano la pubblicità delle bevande alcoliche, limitano il numero degli spacci o vietano in essi la vendita, come ad esempio in Belgio, di aperitivi e Bitter che superano una certa gradazione alcolica o prescrivono la capacità effettiva delle bottiglie (in particolare in Francia dove sono autorizzate le bottiglie da 0,35 cl, 0,50 cl, 0,70 cl e 1 litro e dove non è perciò autorizzata la commercializzazione delle bottiglie da 0,75 cl utilizzate dai licenziatari belga e olandese).

5. Secondo le spiegazioni fornite da Campari-Milano, l'obbligo per i licenziatari di segnalare tutte le contraffazioni di cui vengano a conoscenza non riguarda le importazioni nei territori sotto licenza del prodotto di origine italiana o di prodotti fabbricati sotto licenza in un altro Stato membro.

6. Nei territori sotto licenza, il Bitter-Campari è esposto alla concorrenza di prodotti di sostituzione fra i quali figurano, ad esempio, il Punt e Mes Carpano, il Bitter Cinzano, il Bitter Gambarotta, il Bitter Negroni, il Bitter Moroni, il Bitter San Pellegrino, il Bitter Rossi, l'Amer Picon, il Suze, l'Amer Khuri, il Cynar e l'Amer Claquesin.

Anche se la quota di mercato detenuta dal Bitter Campari non ha potuto essere determinata con precisione, è tuttavia fuori dubbio che questa marca ha conquistato una rinomanza internazionale e che, d'altra parte, il fatturato di Campari-Milano e dell'insieme dei suoi partner è considerevole.

7. Considerando che in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale delle notifiche non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte di terzi ;

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

A. Considerando che gli accordi in oggetto, che sono stipulati tra imprese, contengono ai punti da 1 a 4 della sezione I A delle disposizioni che hanno per oggetto e per effetto di restringere in misura notevole il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. Considerando che l'esclusiva concessa ai licenziatari impedisce a Campari-Milano di offrire a terzi licenze di marchio per i suoi prodotti nei territori olandese, tedesco, francese, belga, lussemburghese e danese, nonché di fabbricare essa stessa tali prodotti in questi territori ;

considerando che il marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di servirsi del segno distintivo per la prima immissione in commercio del prodotto e di proteggere tale prodotto contro le contraffazioni ; che il titolare del marchio può, mediante accordi di licenza, autorizzare l'uso del segno protetto da parte di terzi ; che, tuttavia, impegnandosi a concedere il diritto di usare il proprio marchio ad una sola impresa in un determinato territorio e ad astenersi dal fabbricare in detto territorio i suoi prodotti di marca, il titolare del marchio perde la facoltà di trattare con altri aspiranti ad una licenza nonché il vantaggio concorrenziale risultante dalla possibilità di fabbricare egli stesso in tale territorio ;

considerando che, nella fattispecie, questo carattere esclusivo della licenza ha per conseguenza di restringere la libertà di Campari-Milano nell'uso dei suoi marchi, nonché di escludere per i terzi, in particolare i produttori di bevande alcoliche, la possibilità di un tale uso in qualità di licenziatari, malgrado ogni loro interesse al riguardo ;

2. Considerando che il divieto di concorrenza (vedi punto I A 2) impedisce ai licenziatari di fabbricare o di commercializzare altri prodotti concorrenti durante il periodo di validità dei contratti ; che essi sono perciò esclusi come acquirenti di questi prodotti o come licenziatari per la loro fabbricazione, nonché come venditori ; che tale restrizione ha degli effetti sensibili, tenuto conto del fatto che tutti i licenziatari, salvo attualmente il licenziatario francese, già distribuiscono una vasta gamma di bevande diverse dal Bitter Campari e che tutti raggiungono, per il totale delle loro attività, un fatturato non trascurabile ;

3. Considerando che il divieto per Campari-Milano e per i suoi licenziatari di fare un'attiva politica di vendita fuori dei loro rispettivi territori impedisce ai licenziatari e al concedente stesso di cercare acquirenti nel territorio delle altre parti ; che essi sono pertanto esclusi come concorrenti attivi da questi territori, mentre nel proprio territorio beneficiano di una relativa protezione, poiché all'interno di questo possono essere effettuate importazioni unicamente in base a richieste spontanee ; che tale divieto va considerato come avente effetti sensibili, poiché non solo Campari-Milano ma anche tutti i licenziatari dispongono di notevoli capacità di produzione che consentono loro di rifornire altri mercati all'interno della CEE ; che tali forniture potrebbero concernere non

solo prodotti fabbricati secondo le caratteristiche di gradazione, di contenuto e di etichettatura proprie del mercato del fabbricante, bensì anche Bitter da fabbricare secondo caratteristiche diverse, specifiche del mercato di destinazione ; che, infatti, i fabbricanti hanno la possibilità di acquistare in franchigia l'alcole destinato alla fabbricazione del prodotto finito da esportare ; che essi, inoltre, sono in grado di modificare la produzione alcolica del prodotto o la sua presentazione qualora, tenuto conto dell'entità dell'ordinativo o, comunque, della possibilità di costituire stabili canali di vendita, una tale fabbricazione nonché l'utilizzazione di nuove etichette o bottiglie divengano per loro economicamente redditizie ;

4. Considerando che l'obbligo di fornire il prodotto originale italiano per le forniture al corpo diplomatico, ai fornitori di navi, alle forze armate straniere e in generale a tutti gli organismi che godono della franchigia fiscale, impedisce ai licenziatari di fornire il Bitter di loro fabbricazione a tali categorie di consumatori ; che, tenuto conto delle capacità produttive di cui dispongono i licenziatari, tale restrizione ha anch'essa effetti sensibili ;

B. Considerando che l'esclusiva concessa da Campari-Milano impedisce a quest'ultima di dare anche ai terzi la possibilità, mediante concessione di altre licenze, di sfruttare i suoi marchi in ciascuno dei territori concessi e, di conseguenza, di effettuare eventualmente esportazioni da questi territori verso altre parti del mercato comune ; che tale esclusiva impedisce inoltre alla stessa Campari-Milano di fabbricare del Bitter in questi territori e, quindi, di effettuare eventualmente esportazioni di tale prodotto da tali territori ; che l'esclusione dei prodotti concorrenti toglie ai licenziatari la possibilità di effettuare scambi intracomunitari di tali prodotti o di concludere, per questi ultimi, contratti di licenza con imprese di altri Stati membri ; che il divieto di fare un'attiva politica di vendita fuori dei rispettivi territori impedisce a Campari-Milano e ai suoi licenziatari di commercializzare liberamente il Bitter di loro fabbricazione nell'insieme del mercato comune, tranne che sul proprio territorio esclusivo, e pregiudica in tal modo gli scambi internazionali di questo prodotto ; che l'obbligo di fornire a taluni consumatori il prodotto originale italiano al posto del prodotto di loro fabbricazione costringe i licenziatari ad approvvigionarsi di Bitter Campari prodotto in Italia e pregiudica quindi del pari gli scambi internazionali di questo prodotto ;

considerando che tali restrizioni devono essere considerate suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri, in quanto hanno per effetto che il commercio tra gli Stati membri si svolge in modo diverso da quello che si sarebbe avuto senza tali restrizioni e l'influenza di queste sulla situazione di mercato ha una certa importanza ;

considerando che gli accordi in questione rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

C. Considerando che le altre disposizioni degli accordi conclusi tra Campari-Milano e i suoi licenziatari non rientrano, nella fattispecie, nell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto non hanno né per oggetto né per effetto di restringere sensibilmente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che ciò vale in particolare per quanto riguarda :

— l'obbligo dei licenziatari di non esportare direttamente o indirettamente il Bitter Campari al di fuori del mercato comune ; che, certo, tale obbligo ha l'effetto non solo di sopprimere la libertà dei licenziatari e dei loro rivenditori di esercitare un'attività commerciale per questo prodotto al di fuori della CEE, ma anche di impedire ai distributori stabiliti in un paese terzo di acquistare il prodotto dai licenziatari o dai loro rivenditori per commercializzarlo successivamente nel mercato comune ; che, tuttavia, gli acquirenti stabiliti in una parte della Comunità possono essere riforniti dei prodotti oggetto dei contratti non solo direttamente dal licenziatario di questo territorio ma anche, direttamente o indirettamente, dagli altri licenziatari, nonché da Campari-Milano ; che, date tali possibilità di approvvigionamento, sembra poco verosimile che il Bitter già esportato dai licenziatari o dai loro rivenditori fuori della Comunità possa essere reimportato nel mercato comune, poiché tale operazione sarebbe soggetta all'incidenza di ulteriori fattori economici, quali il cumulo dei margini commerciali e dei diritti e imposte gravanti sull'alcole nel paese d'importazione, nonché dei dazi dovuti al passaggio delle frontiere doganali della Comunità economica europea ; che tale valutazione vale anche per gli Stati con i quali la CEE ha concluso accordi di libero scambio, tenuto conto in particolar modo del fatto che gli scambi di bevande alcoliche quali il Bitter Campari tra la Comunità e questi Stati continuano ad essere soggetti a dazi doganali ;

— la limitazione della licenza unicamente agli stabilimenti che possono garantire la qualità dei prodotti, poiché gli effetti di questa restrizione della libertà di scelta dei licenziatari, nella fattispecie, non vanno oltre l'interesse giustificato di un controllo della qualità ; che quest'obbligo dei licenziatari non costituisce in particolare una limitazione regionale assoluta della produzione in quanto dà a Campari-Milano il diritto di opporsi al cambiamento del luogo di fabbricazione soltanto nei casi in cui il nuovo stabilimento proposto rischi di compromettere la qualità dei prodotti ; che un tale controllo di qualità riveste una grande importanza per il concedente, in quanto l'interesse al mantenimento della qualità discende dall'esistenza del diritto di marchio ;

— l'obbligo dei licenziatari di rispettare le prescrizioni del concedente relativamente alla fabbricazione del prodotto e alla qualità dei componenti, nonché di acquistare dal concedente determinate materie prime segrete ; che, infatti, il controllo della qualità dei prodotti fabbricati sotto licenza e della loro

identità con il prodotto originale italiano riveste nella fattispecie una grande importanza per il concedente essendo del pari legato all'interesse al mantenimento della qualità che discende dall'esistenza del diritto di marchio ; che, in base alle indicazioni fornite dagli interessati, le norme di qualità non obbligano i licenziatari ad acquistare l'albumina, l'essenza di chinotto e altre materie prime presso una determinata fonte, bensì unicamente a scegliere fra diversi prodotti in funzione di criteri obiettivi di qualità ; che, per contro, per quanto riguarda il colorante e le miscele di erbe, il giustificato interesse del concedente all'identità di qualità tra il prodotto originale e quello fabbricato sotto licenza può essere salvaguardato unicamente mediante l'acquisto esclusivo presso il concedente ; che, infatti, si tratta di prodotti la cui composizione, caratteristica per il Bitter Campari, costituisce un segreto che il concedente non è tenuto in virtù del diritto comunitario a rivelare ai propri licenziatari ;

— l'obbligo di non divulgare a terzi i processi di fabbricazione, in quanto tale obbligo è una condizione indispensabile per permettere la comunicazione di tecniche o ricette segrete ad altre imprese ai fini della loro utilizzazione ;

— l'obbligo di mantenere stretti contatti con la clientela e di investire nella pubblicità per il Bitter Campari uno stesso importo minimo, poiché nessun elemento permette di constatare, nella fattispecie, che i licenziatari sarebbero impediti a causa dell'ammontare di tale importo minimo di sviluppare altre attività o di effettuare ugualmente la propria pubblicità ;

— il divieto di cedere i diritti concessi, poiché tale divieto si limita a tutelare il diritto del concedente di scegliere liberamente i propri licenziatari ; che, infatti, la conclusione di questi accordi è strettamente connessa con le persone dei contraenti e il concedente deve essere libero nella scelta di quest'ultimi ;

III. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

Considerando che, a norma del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

A. Considerando che le restrizioni di concorrenza di cui ai punti da 1 a 4 della sezione II A rispondono alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

1. Considerando che l'impegno di esclusiva assunto da Campari-Milano contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti ; che, garantendo ai licenziatari che la licenza non sarà concessa a nessun'altra impresa all'interno del territorio sotto licenza e che né Campari-Milano né alcun altro licenziatario potrà fabbricare nello stesso territorio prodotti contraddistinti dal marchio del concedente, tale impegno conferisce a ciascun licenziatario un vantaggio territoriale ; che questo vantaggio è tale da rendere possibile una redditività sufficiente degli investimenti effettuati da ciascun licenziatario per consentire la fabbricazione del prodotto in condizioni di utilizzazione ineccepibili agli occhi del concedente e titolare del marchio, per aumentare le proprie capacità di produzione e migliorare costantemente la rete di distribuzione già esistente ;

Considerando che, in effetti, l'esclusiva concessa ha consentito ai licenziatari di perfezionare le tecniche di fabbricazione e di costruire dei nuovi stabilimenti ; che essa ha permesso inoltre a ciascun licenziatario d'intensificare i propri sforzi di promozione del marchio aumentando, in particolare nel Benelux e in Germania, di oltre il doppio il volume complessivo delle vendite negli ultimi sei anni e di raggiungere, mediante la creazione di una rete di distribuzione capillare, un numero sempre più elevato di clienti provvedendo così all'approvvigionamento dell'intero territorio concesso ;

2. Considerando che anche il divieto di concorrenza contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti sotto licenza, evitando la dispersione degli sforzi in materia di vendite, favorendo la costituzione di scorte e abbreviando i termini di consegna ; che infatti tale divieto, restringendo la libertà dei licenziatari di commercializzare altri prodotti contemporaneamente ai prodotti in questione, impedisce ai licenziatari, in caso di conflitto tra la promozione delle vendite del Bitter Campari ed un eventuale interesse particolare nella vendita di un altro prodotto, di trascurare il primo prodotto ; che se una clausola di non concorrenza inserita in contratti di licenza di diritti di proprietà industriale basati sul risultato di un'attività creatrice, quali i brevetti, costituisce di norma un ostacolo al progresso tecnico ed economico in quanto impedisce ai licenziatari di interessarsi a tecniche e a prodotti diversi, lo stesso non può dirsi per gli accordi di licenza in questione ; che, infatti, il fine perseguito dalle parti, quale risulta dall'insieme delle disposizioni dei contratti, è di promuovere, mediante il decentramento della fabbricazione all'interno della CEE e la

razionalizzazione della distribuzione ad esso collegata, la vendita del Bitter di Campari-Milano, fabbricato in base ad uno stesso concentrato fornito da quest'ultima, secondo gli stessi procedimenti di miscelazione e gli stessi componenti, e contraddistinto dallo stesso marchio del concedente ;

Considerando che, pertanto, il divieto di interessarsi a prodotti concorrenti presenta, ai fini dell'intensificazione della distribuzione del prodotto in questione, gli stessi vantaggi riconosciuti automaticamente per una clausola analoga in accordi di distribuzione esclusiva dal regolamento di esenzione n. 67/67/CEE (1), in modo tale da giustificare l'esenzione di tale clausola dal divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 ;

3. Considerando che gli effetti di miglioramento della distribuzione saranno inoltre conseguiti mediante il divieto imposto a tutte le parti di fare un'attiva politica di vendita al di fuori dei propri rispettivi territori ; che l'imposizione di tale restrizione ai licenziatari contribuirà a concentrare i loro sforzi di vendita e a migliorare l'approvvigionamento dei consumatori nel territorio loro attribuito per il quale sono in particolare responsabili, senza che sia impedito agli acquirenti di altri territori della Comunità di approvvigionarsi liberamente presso l'uno o l'altro dei licenziatari ; che, d'altra parte, l'imposizione della stessa restrizione a Campari-Milano ha ripercussioni favorevoli sugli sforzi compiuti dai licenziatari al fine di promuovere la fabbricazione e la distribuzione del Bitter all'interno di ciascun territorio sotto licenza, poiché questi ultimi beneficiano in tal modo di una relativa protezione contro la forte posizione di cui Campari-Milano gode sul mercato ;

4. Considerando che l'obbligo per i licenziatari di fornire il prodotto originale italiano in luogo di quello di loro fabbricazione per le vendite al corpo diplomatico, ai fornitori di navi, alle forze armate straniere e, in generale, a tutti gli organismi che godono della franchigia fiscale contribuisce anch'esso a promuovere la vendita del Bitter di Campari-Milano ; che, infatti, restringendo la libertà di ciascun licenziatario di fornire il prodotto di propria fabbricazione, tale obbligo garantisce che alcune particolari categorie di consumatori, considerate come non appartenenti al territorio di questo licenziatario e soggette di solito a trasferimenti da un territorio all'altro, possano sempre ritrovare lo stesso prodotto, ossia quello originale, con tutte le sue caratteristiche tradizionali di composizione e di presentazione ; che invero, nonostante l'osservanza di norme di qualità, non si riesce ad evitare alcune differenze di gusto nei prodotti dei vari fabbricanti ; che tale obbligo è volto così ad impedire che detti consumatori si rivolgano ad altri prodotti concorrenti e ad ottenere che essi continuino ad approvvigionarsi di Bitter Campari rivolgendosi al rivenditore più vicino ; che, del resto, tali consumatori non sono impediti di procurarsi liberamente i prodotti offerti dai licenziatari anche se alle condizioni normali praticate alla clientela abituale ;

B. Considerando che gli accordi di licenza in questione hanno determinato un aumento dei quantitativi di Bitter Campari offerti ai consumatori ed un miglioramento delle condizioni di approvvigionamento, di cui questi ultimi beneficiano direttamente ; che, peraltro, la presenza sul mercato di altri produttori di Bitter e l'esistenza di un'efficace concorrenza, rafforzata nella fattispecie dalla crescente offerta dei licenziatari di Campari-Milano, autorizzano a presumere che i miglioramenti derivanti dagli accordi e i benefici che ne traggono i licenziatari sono trasferiti ai consumatori ; che essi inoltre sono in grado, grazie a forniture di Bitter da altri territori in seguito a richieste spontanee, di fare pressione sui prezzi eventualmente troppo alti del licenziatario esclusivo del loro territorio ;

C. Considerando che le suindicate restrizioni di concorrenza imposte alle parti in causa devono essere ritenute indispensabili per conseguire gli obiettivi positivi di cui ai precedenti paragrafi ; che, infatti, nessuna di queste restrizioni potrebbe essere eliminata senza compromettere il fine perseguito dalle parti di promuovere le vendite del Bitter Campari mediante la concentrazione dell'attività dei licenziatari su questo prodotto e l'offerta dello stesso prodotto originale a talune particolari categorie di consumatori ; che, in particolare, nessuno dei licenziatari (e, molto probabilmente, nessun'altra impresa nel settore delle bevande alcoliche) avrebbe deciso di fare gli investimenti necessari per sviluppare in misura considerevole le vendite del Bitter se non avesse avuto l'assicurazione di essere protetto dalla concorrenza di altri licenziatari o della stessa Campari-Milano ;

D. Considerando che gli accordi di licenza oggetto della presente decisione non conferiscono a Campari-Milano e ai suoi licenziatari la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti Bitter di cui trattasi ; che, a questo proposito, si può osservare in particolare che nei paesi della CEE esiste un numero molto grande di altre marche famose di Bitter, tutte in grado di fare concorrenza al Bitter Campari ; che a tale circostanza si aggiunge la libertà che hanno i licenziatari di Campari-Milano, nonché la Campari-Milano stessa, di vendere i prodotti Campari all'interno del mercato comune al di fuori del territorio per il quale sono più specificamente responsabili ;

considerando che attualmente ricorrono tutte le condizioni per una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, in ordine ai contratti di licenza che Campari-Milano ha concluso con le imprese Ognibeni & Co., Hans Prang, Campari-France S.A., Sovinac S.A e Johs. M. Klein & Co. ;

(1) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

IV. Applicazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento n. 17

1. Considerando che, nella versione notificata oggetto della suindicata comunicazione degli addebiti della Commissione i cinque contratti di licenza stipulati da Campari-Milano non soddisfacevano alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che, infatti, le clausole del punto I B di cui sopra, contenute nei cinque contratti allora in vigore costituivano sensibili restrizioni della concorrenza che non potevano ritenersi discendere dall'esistenza del diritto dei marchi dati in licenza oppure tali da contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico ; che, su richiesta della Commissione, questi obblighi che ostacolavano l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono stati soppressi il 1° novembre 1977 ; che pertanto è possibile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, far coincidere la data da cui decorrono gli effetti della decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, con la data in cui i contratti sono stati modificati, ossia il 1° novembre 1977 ;

considerando che, per fissare la durata di validità della decisione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, va tenuto conto del fatto che le restrizioni di concorrenza indicate nella presente decisione non ostacolano la libera circolazione dei prodotti in questione tra Stati membri della CEE e che, in particolare, le parti si sono impegnate a soddisfare, a partire dal 1° novembre 1977, le richieste spontanee di fornitura all'interno della CEE ; che tale durata deve essere sufficiente per permettere agli accordi così modificati di produrre i propri effetti e che si ritiene ragionevole prevedere un periodo di nove anni ;

2. Considerando che i contratti di licenza esclusiva conclusi da Campari-Milano con le imprese Ognibeni & Co., Hans Prang, Campari-France S.A. e Sovinac S.A. rispondono alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che si tratta infatti di accordi già esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento n. 17 (13 marzo 1962), anche se, per quanto riguarda l'accordo stipulato con Sovinac S.A., in una versione anteriore a quella notificata ; che tali accordi sono stati notificati nei termini fissati dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che essi non rispondevano alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, ma sono stati tuttavia modificati come precedentemente esposto in modo da soddisfare a tali condizioni ; che da ciò risulta che il divieto enunciato all'articolo 85, paragrafo 1, si applica nei confronti delle versioni di questi accordi anteriori alle modifiche unicamente per il periodo fissato dalla Commissione ; che va tenuto conto, nella fattispecie, del fatto che gli interessati hanno modificato spontaneamente ovvero hanno accettato di modificare i contratti predetti conformemente ai suggerimenti della Commissione ; che tali circostanze sono sufficienti per giustificare la non applicazione del divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 per l'intero periodo precedente la data di entrata in vigore della decisione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, per ciascuno degli accordi in questione ;

considerando che le osservazioni che precedono si applicano anche al contratto stipulato il 14 aprile 1966 da Campari-Milano con Johs. M. Klein & Co. ; che, infatti, un divieto di esportare imposto ad un'impresa stabilita in un paese terzo e concernente forniture nella CEE può costituire una restrizione di concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, tuttavia, nella fattispecie, prima dell'adesione della Danimarca un tale divieto non era sensibile in quanto gli ostacoli all'importazione derivanti dalle regolamentazioni doganali e fiscali impedivano in pratica delle esportazioni di Bitter Campari nella Comunità ; che pertanto, conformemente all'articolo 25 del regolamento n. 17, il contratto concluso tra Campari-Milano e Johs. M. Klein & Co. e regolarmente notificato il 27 giugno 1973 risponde del pari alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

3. Considerando che peraltro, tenuto conto dell'importanza e della rinomanza internazionale del marchio Campari, degli effetti restrittivi delle vigenti normative nazionali sulla circolazione del Bitter Campari tra gli Stati membri e, infine, del fatto che le esportazioni da parte dei fabbricanti del Bitter Campari o dei loro clienti dipendono essenzialmente dalla volontà dei fabbricanti stessi, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di valutare in tempo utile l'evoluzione della situazione risultante dagli accordi modificati sul mercato dei prodotti in questione ; che è pertanto necessario prevedere, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, che Campari-Milano e ciascuno dei suoi licenziatari presentino alla Commissione a partire dal 15 dicembre 1978 una relazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per valutare l'andamento dell'applicazione degli accordi in questione, in particolare dal punto di vista della libera circolazione del Bitter Campari all'interno della CEE ; che ciò vale in particolare per le esportazioni all'interno della Comunità ;

considerando che, d'altra parte, è opportuno prendere disposizioni intese a garantire che la Commissione venga informata delle sentenze pronunciate sulla base della clausola di arbitrato, in quanto queste ultime possono implicare il rischio di un'interpretazione dei contratti che non tenga conto della portata della presente decisione e sia tale da indurre la Commissione a modificare quest'ultima ; che, infatti, la procedura di arbitrato implica, più della procedura giudiziaria normale, il rischio di un'interpretazione dei contratti che oltrepassi i limiti dell'esenzione, in particolare quando

gli arbitri, come nella fattispecie, agiscono in qualità di amichevoli compositori e non sono tenuti ad applicare il diritto sostanziale ; che, d'altra parte, non sussiste la certezza che il riesame della compatibilità di una sentenza arbitrale con gli articoli 85 e 86, considerati come elementi costitutivi dell'ordine pubblico della CEE, venga effettuato nei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, ai contratti di licenza di marchio stipulati dalla società Davide Campari-Milano SpA, Milano, rispettivamente, il 19 settembre 1957 con la società Ognibeni & Co., di Amsterdam, il 1° gennaio 1960, con la società Hans Prang, di Amburgo, l'8 gennaio 1962 con la società Soval, attualmente Campari-France S.A., di Nanterre, l'11 novembre 1962 con la società Sovinac S.A., di Bruxelles, e il 14 aprile 1966 con la società Johs. M. Klein & Co., di Copenaghen, nella loro versione modificata il 1° novembre 1977.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 1° novembre 1977 ed è valida fino al 1° novembre 1986.

Articolo 3

Le imprese suindicate comunicheranno tempestivamente alla Commissione ogni sentenza pronunciata sulla base della clausola di arbitrato. Inoltre esse trasmetteranno ogni anno, a partire dal 15 dicembre 1978, alla Commissione una relazione concernente :

1. il volume delle loro esportazioni di Bitter Campari all'interno della CEE ;
2. i casi in cui avranno rifiutato :
   a) di soddisfare ad una richiesta di forniture all'esportazione di Bitter Campari all'interno della CEE ;
   b) di far ottenere il rimborso dell'imposta corrispondente ad attestazioni fornite da un cliente che abbia esportato prodotti Campari all'interno della CEE.

Articolo 4

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica alle versioni dei contratti di licenza conclusi dalla società Davide Campari-Milano con la società Ognibeni & Co., l'impresa Hans Prang, la società Soval, attualmente Campari-France S.A., la società Sovinac S.A. e la società Johs. M. Klein & Co., che erano in vigore prima della data, indicata all'articolo 2, da cui ha effetto la presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

— Davide Campari-Milano SpA., di Milano (Italia),

— Ognibeni & Co., di Amsterdam (Paesi Bassi),

— Hans Prang, di Amburgo (Repubblica federale di Germania),

— Campari-France S.A., di Nanterre (Francia),

— Sovinac S.A., di Bruxelles (Belgio),

— Johs. M. Klein & Co., di Copenaghen (Danimarca).

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione